

**CITTA' DI NOALE**  
**Provincia di VENEZIA**  
30033 Piazza Castello, 18  
C.F. 82002870275 - P.I 01532450275  
www.comune.noale.ve.it



**UFFICIO PERSONALE**  
**Settore Finanziario-Contabile-Personale**  
Sede Municipale  
Fax 041/5897242 ☎ 041/5897233/4  
E-mail: [noale@comune.noale.ve.it](mailto:noale@comune.noale.ve.it)

Prot. 16035

Noale, 07 luglio 2016

A TUTTI I DIPENDENTI DEL COMUNE

AI DIRIGENTI E RESPONSABILI DI P.O.

AL RESPONSABILE DEL SITO  
"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"

E p.c. AL SIG. SINDACO

**OGGETTO:** Pubblicazione in G.U. del decreto Lgs. N.116/2016. Licenziamento disciplinare nel caso di falsa attestazione della presenza in ufficio.

Si porta a conoscenza alle SS.VV. che dal 13 luglio entra in vigore la riforma sugli illeciti disciplinari inerenti la falsa attestazione della presenza in servizio meglio conosciuta sui mezzi di informazione come "stretta sui cosiddetti furbetti del cartellino".

Con la pubblicazione del D.Lgs. n.116/2016 sulla G.U. n.149 del 28 giugno divengono infatti operative le misure finalizzate a colpire con il licenziamento i dipendenti pubblici che attestino falsamente la propria presenza in servizio (esempio quando il dipendente, con qualunque modalità, faccia risultare in maniera fraudolenta – anche avvalendosi di terzi – di essere in servizio oppure tragga in inganno l'amministrazione circa l'orario di lavoro effettivamente svolto).

Il decreto lgs. 116/2016 modifica in parte le disposizioni sul licenziamento senza preavviso già presenti nel testo unico del pubblico impiego il D. Lgs. N.165/2001 art.55-quater.

Si invitano tutti ad un'attenta lettura ed in particolar modo i Dirigenti per le tempistiche e le procedure ivi previste nonché sia pubblicato il decreto sul sito del Comune "Amministrazione Trasparente".

Cordiali saluti.



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Guido Piras

## DECRETO LEGISLATIVO 20 giugno 2016, n. 116

Modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 mar 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera s), del legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamenti disciplinare. (16G00127)

(GU n.149 del 28-6-2016)

Vigente al: 13-7-2016

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 97 della Costituzione;

Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, e, in particolare, l'articolo 1 comma 1, lettera s), recante delega al Governo per il riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, in particolare gli articoli 55, 55-bis, 55-ter, 55-quater, 55-quinquies, 55-sexies come successivamente modificati dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 20 gennaio 2016;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentate nella riunione del 4 febbraio 2016;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28 espresso nella seduta del 3 marzo 2016;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 16 marzo 2016;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti in materia e per i profili finanziari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2016;

Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

E m a n a  
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche all'articolo 55-quater  
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

1. All'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Costituis falsa attestazione della presenza in servizio qualunque modalit fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per f risultare il dipendente in servizio o trarre in ingan l'amministrazione presso la quale il dipendente presta attivit lavorativa circa il rispetto dell'orario di lavoro dello stess Della violazione risponde anche chi abbia agevolato con la propr condotta attiva o omissiva la condotta fraudolenta.»;

b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: «3-bis. Nel caso cui al comma 1, lettera a), la falsa attestazione della presenza servizio, accertata in flagranza ovvero mediante strumenti sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenz determina l'immediata sospensione cautelare senza stipendio d dipendente, fatto salvo il diritto all'assegno alimentare nel misura stabilita dalle disposizioni normative e contrattuali vigent senza obbligo di preventiva audizione dell'interessato. sospensione e' disposta dal responsabile della struttura in cui dipendente lavora o, ove ne venga a conoscenza per prim dall'ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4, con provvedimen motivato, in via immediata e comunque entro quarantotto ore d momento in cui i suddetti soggetti ne sono venuti a conoscenza. violazione di tale termine non determina la decadenza dall'azic disciplinare ne' l'inefficacia della sospensione cautelare, fat salva l'eventuale responsabilita' del dipendente cui essa s imputabile.

3-ter. Con il medesimo provvedimento di sospensione cautelare cui al comma 3-bis si procede anche alla contestuale contestazic per iscritto dell'addebito e alla convocazione del dipendente dinan all'Ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4. Il dipendente convocato, per il contraddittorio a sua difesa, con un preavviso almeno quindici giorni e puo' farsi assistere da un procurato ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui lavoratore aderisce o conferisce mandato. Fino alla da dell'audizione, il dipendente convocato puo' inviare una memor scritta o, in caso di grave, oggettivo e assoluto impediment formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'eserciz della sua difesa per un periodo non superiore a cinque giorni. differimento del termine a difesa del dipendente puo' essere dispos solo una volta nel corso del procedimento. L'Ufficio conclude procedimento entro trenta giorni dalla ricezione, da parte d dipendente, della contestazione dell'addebito. La violazione d

suddetti termini, fatta salva l'eventuale responsabilita' di dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare ne' l'invalidita' della sanzione irrogata purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente e non sia superato il termine per la conclusione del procedimento di cui all'articolo 55-bis, comma 4.

3-quater. Nei casi di cui al comma 3-bis, la denuncia al pubblico ministero e la segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei conti avvengono entro quindici giorni dall'avvio del procedimento disciplinare. La Procura della Corte dei conti, quando ricorrano i presupposti, emette invito a dedurre per danno d'immagine entro tre mesi dalla conclusione della procedura di licenziamento. L'azione di responsabilita' e' esercitata, con modalita' e nei termini di cui all'articolo 5 del decreto-legge novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge gennaio 1994, n. 19, entro i centoventi giorni successivi alla denuncia, senza possibilita' di proroga. L'ammontare del danno risarcibile e' rimesso alla valutazione equitativa del giudice anche in relazione alla rilevanza del fatto per i mezzi di informazione comunque l'eventuale condanna non puo' essere inferiore a sei mensilita' dell'ultimo stipendio in godimento, oltre interessi e spese di giustizia.

3-quinquies. Nei casi di cui al comma 3-bis, per i dirigenti che abbiano acquisito conoscenza del fatto, ovvero, negli enti privi di qualifica dirigenziale, per i responsabili di servizio competentemente l'omessa attivazione del procedimento disciplinare e l'omessa adozione del provvedimento di sospensione cautelare, senza giustificato motivo, costituiscono illecito disciplinare punibile con il licenziamento e di esse e' data notizia, da parte dell'ufficio competente per il procedimento disciplinare, all'Autorita' giudiziaria ai fini dell'accertamento della sussistenza di eventuali reati.».

## Art. 2

### Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

## Art. 3

### Disposizione transitoria

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano agli illeciti disciplinari commessi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 20 giugno 2016

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio d  
ministri

Madia, Ministro per  
semplificazione e la pubbli  
amministrazione

Visto, il Guardasigilli: Orlando